



**CITTÀ DI GIUGLIANO IN  
CAMPANIA  
PROVINCIA DI NAPOLI**

ORDINANZA SINDACALE N° 47. DEL...1.1. MAG. 2017

**OGGETTO: FAVISMO - INTERDIZIONE ALLA COLTIVAZIONE DI FAVE NEL RAGGIO DI TRECENTO METRI LINEARI IN VIA MADONNA DEL PANTANO CIVICO 29**

**IL SINDACO**

**PREMESSO**

- che ai sensi dei risultati scientifici ormai consolidati, il favismo è determinato da una alterazione genetica che codifica l'anomalia strutturale dell'enzima glucosio 6 fosfato Diedo Genesi (Deficit di G6PDH), che comporta la rottura dei globuli rossi e conseguentemente crisi emolitica;
- Vista la richiesta presentata dalla sig.ra Martucci Loredana residente in via Madonna del Pantano al civico 29 che ha prodotto documentazione medica che attesta che i propri figli Pintore Giovanni e Stefano sono affetti da G6PDH congenito che determina la malattia comunemente detta "FAVISMO";
- Rilevato quindi che la coltura di fave in prossimità dei luoghi che i soggetti affetti da questa patologia possono frequentare (casa, parrocchia, scuola) costituiscono occasione di nocimento, nonché grave pericolo;
- Ritenuto di dover intervenire, con tutta l'urgenza del caso, a tutela della salute e della vita dei cittadini affetti da tale patologia;

**VISTO l'art.13 della legge 23.12.1978 n°833 e l'art.54 del D.Lgs. 18.8.2000 n°267;**

**ORDINA**

- 1) Il divieto assoluto di coltivazione di fave nel raggio di metri trecento in linea d'aria:
  - dall'abitazione dei cittadini di cui sopra sita in via Madonna del Pantano al civico 29;
  - scuola media Don Salvatore Vitale in via Madonna del Pantano-Licola
- 2) che il presente divieto, avente natura e valenza temporale, sia osservato sino a quando non verrà emanato apposito atto di revoca della presente Ordinanza;
- 3) che i proprietari dei fondi che si trovano nel raggio di metri lineari trecento, rispetto ai luoghi abitualmente frequentati dai soggetti di cui si intende tutelare l'incolumità, nel termine di dieci giorni dalla data della presente Ordinanza, eliminino del tutto i tipi di cultura in questione;
- 4) la vendita di fave fresche, ove venga effettuata nel perimetro urbano, negli esercizi commerciali in sede fissa, al minuto e all'ingrosso, nel mercato comunale, nelle aree pubbliche autorizzate, è consentita purchè le stesse siano confezionate in sacchetti sigillati ai sensi di legge e dando corretta pubblicità della vendita con appositi cartelli di dimensioni minime di centimetri trentaxquaranta con la seguente dicitura **"Avviso ai cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo che in questo esercizio sono in vendita (sono esposte) FAVE FRESCHE"**.

Per i ristoranti e attività commerciali similari, il cartello va esposto bene in vista agli ingressi degli esercizi.

## DISPONE

La notifica della presente Ordinanza

1) Alla Compagnia Carabinieri, viale Dell'Acquario Giugliano in Campania (NA);

2) Al Comando di Pubblica Sicurezza, Via Giardini.1-Giugliano in Campania;

3)ASL NA2 NORD

4) Al Comando di Polizia Locale;

- all'Ufficio Messi, per la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, per informazione al pubblico;

- al Servizio CED per essere inserita nel sito istituzionale dell'Ente.

il Corpo Polizia Locale è incaricato di vigilare sull' esecuzione del presente provvedimento .

**IL SINDACO**  
**Dott. Antonio Roziello**

